

Statuto dell'associazione "Turba"

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione Turba è costituita un'associazione culturale senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha quale fine l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali volti a promuovere tutti i tipi di arti provenienti dal territorio nazionali ed internazionali, allo scopo di stimolare uno scambio culturale consapevole ed eterogeneo tra discipline diverse. Per il finanziamento dello scopo dell'associazione i membri possono esercitare attività commerciali.

Art. 3

L'associazione ha sede in via Cattedrale 11, 6900 Lugano. La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- i revisori dei conti

Art. 5

Per il perseguimento della finalità dell'associazione, essa dispone dei seguenti mezzi:

- contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'assemblea generale
- contributi da parte di enti pubblici e privati
- donazioni e lasciti
- ricavi provenienti dalle attività organizzate in seno all'associazione
- prestiti

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Soci

Art. 6

Ogni persona fisica che ha compiuto i 18 anni e che condivide lo scopo dell'associazione può diventare socio sostenitore se copre il contributo sociale minimo d'iscrizione.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione si compone di soci attivi, soci sostenitori e soci onorari. I soci attivi hanno diritto di voto e devono essere persone fisiche.

I soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto e devono essere persone fisiche.

Art.8

Le richieste d'ammissione per i membri vanno inoltrate al presidente. Il comitato delibera sull'ammissione.

Art. 9

Lo status di socio si estingue in seguito a:

- dimissioni: le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale;
- esclusione 'per validi motivi';

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per un anno comporta l'esclusione dall'associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi soci.

Art. 11

L'assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:

- Adotta e modifica lo statuto
- Nomina i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- Approva del conto annuale e del rapporto dei revisori
- Delibera in merito al budget annuo
- Stabilisce il contributo sociale dei membri
- Si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato ad un altro organo.

Art. 12

Il comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un membro del Comitato.

Art. 14

In seno all'assemblea generale ogni socio attivo ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con una maggioranza semplice dei membri attivi presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 2 membri si vota a scrutinio segreto. Si può votare per procura soltanto in caso di assenza giustificata.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali

Art. 18

Il comitato direttivo è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinarie e straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo.

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre persone, di cui una è il presidente. Il Presidente viene eletto annualmente dai membri del Comitato.

Il Comitato è nominato ogni 4 anni dall'Assemblea generale. Non c'è limite di rielezione.

Il Comitato si riunisce ogni volta che le questioni dell'Associazione lo esigono.

Il Comitato direttivo rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 25

Il Comitato assume e licenzia i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Ufficio di revisione

Art. 26

L'ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso con maggioranza qualificata di quattro quinti dei membri, se almeno quattro quinti dei membri partecipa all'assemblea.

Se meno di tre quarti dei membri prendono parte all'assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l'associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno di tre quarti dell'assemblea.

Con lo scioglimento dell'associazione, il Comitato decide come verranno utilizzati eventuali utili.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 19 settembre 2014 a Lugano.